

**ART. 83, COMMA 3, T.U.B.: VA CONSOLIDANDOSI  
L'ORIENTAMENTO SECONDO CUI LE DOMANDE DI  
ACCERTAMENTO NEGATIVO RESTANO PROCEDIBILI**

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 27 maggio  
2020, n. 838 (Pres. Rel. ed Est. Guzzo)

Con la sentenza (non definitiva) qui commentata, il Tribunale di Venezia è tornato ad occuparsi della (dibattuta) questione della procedibilità delle domande, proposte dai clienti delle c.d. “Banche venete”, volte ad ottenere l'accertamento negativo dei crediti (di queste ultime nei confronti dei primi) sorti in occasione della stipulazione delle cc.dd. “operazioni bacciate”, mediante le quali, come noto, i predetti istituti di credito finanziavano i propri clienti affinché questi utilizzassero (in tutto o in parte) la provvista messa a loro disposizione per l'acquisto e la sottoscrizione di titoli (azioni e/o di obbligazioni convertibili) emessi dagli istituti medesimi.

Trattandosi di operazioni ritenute (a ragione) dai più affette da vizi che ne comportano la invalidità sotto diversi profili e per plurime ragioni (*in primis*, nulle per violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c.), molti clienti – una volta venuti a conoscenza della illiceità della prassi in discorso (a seguito dell'emersione di quello che è stato definito dagli organi di stampa “scandalo delle Banche venete”) – hanno agito nei confronti degli istituti di credito per ottenere, tra l'altro, l'accertamento negativo dei crediti di questi ultimi derivanti dalla stipulazione delle operazioni in discorso (tenuto anche conto del fatto che, nel frattempo, il valore dei titoli acquistati/sottoscritti si era ormai azzerato).

Nelle more dei giudizi, tuttavia, le c.d. “Banche venete” sono state sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ed i commissari liquidatori, nei cui confronti i giudizi stessi sono stati riassunti dai clienti, hanno (tra l'altro) eccepito, in via pregiudiziale, la improcedibilità (anche) delle domande in discorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.U.B., nella parte in cui prevede che “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né seguita alcuna azione”: disposizione, questa, che – secondo la tesi sostenuta dai commissari – metterebbe al riparo la procedura da qualsiasi azione, a prescindere dal suo *petitum* e, più in generale, dalla sua incidenza sull'accertamento del passivo.

Ed il tema centrale, affrontato dalla sentenza in esame, è proprio quello della interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B.: in particolare, ci si è chiesti se, con l'inciso sopra riportato, il legislatore abbia inteso prevedere, per la (sola) l.c.a. “bancaria”, una sorta di “immunità assoluta” da

qualsivoglia iniziativa giudiziaria oppure se abbia inteso, semplicemente, fare applicazione dei principi generali (espressi dagli artt. 51 e 52 l. fall. e richiamati, per la l.c.a. “comune”, dagli artt. da 207 a 209 l. fall.) in forza dei quali, una volta aperta una procedura concorsuale, tutti i crediti nei confronti del debitore debbono essere, a tutela della *par condicio creditorum*, accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (artt. 92 ss. l. fall. ed artt. 86 ss. T.U.B.).

La formulazione della norma non fornisce indici ermeneutici univoci, pertanto si sono formati due orientamenti, tra loro contrastanti.

In particolare, secondo un primo orientamento, con il predetto inciso (che non ha, in effetti, un corrispondente preciso nella legge fallimentare), il legislatore – in ragione delle peculiarità che caratterizzano le crisi degli istituti di credito – avrebbe voluto assicurare alla procedura una protezione dalle iniziative giudiziarie più ampia rispetto a quella prevista dagli artt. 51 e 52 l. fall. (v.: COSTI, *L’ordinamento bancario*, Torino, 2007, 812; GIORGIANNI – TARIDVO, *Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari*, Milano, 2012, 300; ARMELI, *Il procedimento di liquidazione coatta bancaria*, Milano, 2014, 202 ss.)

Secondo un altro (e preferibile) orientamento, invece, la *ratio* della norma (quella, cioè, di tutelare la *par condicio creditorum*) nonché la sua interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata imporrebbero di addivenire alla conclusione che l’art. 83, comma 3, T.U.B. nulla aggiunge a quanto previsto dagli artt. 51 e 52 l. fall. (STELLA, *Crisi bancarie e tutela giurisdizionale. Studio sulla tutela dei diritti nel sistema del D.lgs. 180/2015 e del D.l. 99/2017 cd. “Banche Venete”*, Canterano, 2018, 136 ss.; ID., *Gli effetti della liquidazione coatta degli istituti bancari sui processi pendenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 704 ss.; CECCHINATO, *Quale destino per le cause proposte contro le due popolari venete?*, in *Società*, 2017, 1138 ss.; DI GIROLAMO, *L’impatto dell’art. 43, comma 3, l.f. sui procedimenti arbitrali pendenti: alcune riflessioni alla luce del c.d. “Decreto salva Banche Venete”*, in *Riv. arb.*, 2018, pp. 779–781; ID., *“Banche venete” ed “operazioni bacciate”: le domande di accertamento negativo restano procedibili nonostante la liquidazione coatta amministrativa*, in questa *Rivista*, 2019, 231 ss.). In questo senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, ancorché in ambito giuslavoristico, ha, in più occasioni, dichiarato inammissibili/improcedibili le sole domande volte ad ottenere la condanna dell’istituto di credito in l.c.a. al pagamento di somme di denaro e/o alla restituzione di beni, ritenendo, al contrario, ammissibili/procedibili tutte le altre domande, comprese quelle di mero accertamento, dichiarative oppure costitutive, che non fossero finalizzate ad ottenere l’ammissione al passivo (tra le altre, v.: Cass., 19 giugno 2017, n. 15066, in *Guida al dir.*, 2017,

35–36, 30 ss.; Cass., 10 dicembre 2002, n. 17557, in *Fallimento*, 2003, 1274 ss.; Cass., 21 novembre 2000, n. 14998, in *Notiziario giur. lav.*, 2001, 383 ss.).

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza qui commentata, ha aderito all'orientamento da ultimo ricordato: pertanto, una volta sgomberato il campo dalla interpretazione "onnicomprendensiva" del divieto, previsto dall'art. 83, comma 3, T.U.B., proposta dai commissari liquidatori, ha potuto fare applicazione dei (noti e consolidati) principi che disciplinano la materia concorsuale e, più in generale, la fase di accertamento del passivo nell'ambito del fallimento.

Con la conseguenza che, per quanto qui maggiormente rileva, ha dichiarato procedibili, in quanto inidonee ad incidere sul passivo concorsuale, "le domande di nullità, annullamento o risoluzione, inefficacia dei contratti asseritamente collegati [quelli, cioè, di cui si compongono le cc.dd. "operazioni bacciate", ndr] volte all'accertamento negativo del debito derivante in capo a parte attrice del rapporto di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi contrattuali di pagamento" nei confronti dell'istituto di credito convenuto (e sottoposto, nelle more del giudizio, a liquidazione coatta amministrativa).

Resta da aggiungere, per completezza, che, la tesi della improcedibilità (anche) delle domande di accertamento negativo, sostenuta dai commissari liquidatori, era stata accolta dal Tribunale di Vicenza (v. Trib. Vicenza, 30 aprile 2019, n. 951, e Trib. Vicenza, 9 maggio 2019, n. 1066, entrambe in questa *Rivista*, 2019, 583), ma era già stata respinta dal Tribunale di Venezia, ancorché in composizione differente, in altri suoi precedenti (tra i quali, particolarmente interessanti risultano le sentenze non definitive n. 1202 del 4 giugno 2019, n. 1259 del 7 giugno 2019 e n. 1546 del 4 luglio 2019, tutte pubblicate su questa *Rivista*, 2019, 223 ss., con nota adesiva di A.F. DI GIROLAMO, "Banche venete" ed "operazioni bacciate" cit., 231 ss., alla quale sia consentito rinviare anche per una motivata critica alle predette sentenze del Tribunale di Vicenza).

ALESSIO FILIPPO DI GIROLAMO